COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE

n. 000012 del 07/05/2020

OGGETTO:
MISURE DI CONTRASTO COVID-19 - INTEGRAZIONE ORDINANZA 11/2020

L'anno **Duemilaventi** il giorno **Sette** del mese di **Maggio** nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8-9-11-22 marzo 2020, nonché del 1°, del 10e del 26 aprile 2020 che dettano misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, nonché i Decreti Legge emanati ed ancora in vigore alla data odierna, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.142 del 30.04.2020 ed il successivo n. 143 del 30.04.2020 e le Ordinanze Regionali nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020,9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020,20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020 ed i Decreti Regionali n. 142 e 143/2020 ;Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria;

Vista la propria Ordinanza n. 11 del 06.05.2020;

Visto l'art.32 della legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale,competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Visto l'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 che punisce chiunque non osservi i provvedimenti

legalmente dati dall'Autorità;
Richiamate le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all'emergenza epidemiologica;
Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuto quindi di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 in ragione di ogni specificità della realtà territoriale oltre a quelle adottate con le norme del Governo nazionale e regionale qui integralmente recepite;
Ritenuto quindi di dover adottare misure ancor più rigorose volte ad impedire comportamenti potenzialmente in grado di favorire la diffusione del contagio da virus covid-19;

Vista la nota di precisazione della Prefettura in data 07 maggio 2020 prot. 0052055 nella quale si invita a voler provvedere alla modifica dell'Ordinanza n. 11/2020, prevedendone un limitato ambito di applicazione a specifiche aree determinate;

Ritenuto quindi doversi adeguare e precisare gli ambiti territoriali di applicazione della citata Ordinanza n. 11/2020;

Visto l'art.50 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuta la propria competenza

O R D I N A

La propria Ordinanza n. 11 del 06.05.2020 è così modificata:

nel territorio Comunale, è fatto divieto nei giorni di 9 e 10 e 16 e 17 Maggio 2020:

- di svolgere attività motoria, sportiva (anche in bicicletta), passeggiate ed attività all'aria aperta nelle seguenti aree:

a) Lungomare, Via Litoranea comprese le spiagge, dal Porto fino al confine territoriale sul fiume Musone, compresi piazzale marino e Piazza Miramare;
b) Area Portuale ed antiporto;
c) Centro Storico di Numana compresa la Spiaggiola e Spiaggia del Frate;
d) Via Flaminia;
e) Piazza del Mercato di Marcelli;
f) Piazza dei Girasoli;
g) Piazzale Adriatico;
h) Piazzale Portofino;
i) Tutti i parchi e Giardini del territorio comunale;

- di fare attività di manutenzione o rimessaggio delle imbarcazioni da diporto e similari;

- di effettuare attività di pesca sportiva, sub, windwurf, kite, sup, canoa, e similari.

Le predette limitazioni riguardano esclusivamente le persone non residenti o non domiciliate in modo stabile nel comune di Numana e non residenti nel Comune di Sirolo;

- che nel caso di violazione del presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del D.lgs n. 267/200.

Restano ferme tutte le altre limitazioni e disposizioni di cui al DPCM 26.04.2020 ed alle Ordinanze e Decreti emanati dalla Regione Marche.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai fini della generale conoscenza e della esecutività.
- la trasmissione alla Prefettura UTG di Ancona, alla Questura di Ancona, al locale Comando dei Carabinieri.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al T.A.R. Marche;
-Entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica;

Il RESPONSABILE SETTORE DEMANIO
geom. Nazareno Santinelli

IL SINDACO
Tombolini dott. Gianluigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente ordinanza:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al giorno _____;

Numana li _____

Il Responsabile del Servizio